COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 01/07/2025,
Acquisizione d'efficacia a seguito di approvazione, con modifiche, della Provincia di Verona con Determinazione Provinciale n.3331 del 23/10/2025;
Presa d'atto delle modifiche con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 30/12/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella in base alla normativa nazionale (Legge n° 21 del 15/01/1992 e ss.mm.ii.) e quella specifica regionale (Legge Regionale Veneto n° 22 del 30/07/1996).

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse.

3. La sede operativa del vettore, avente destinazione d'uso congrua, e almeno una rimessa devono essere presenti nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse in altri comuni della Provincia di Verona, previa comunicazione al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

4. Per rimessa si intende un luogo privato, di cui il titolare dell'autorizzazione vettore ha disponibilità in base ad un valido titolo giuridico, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli e con destinazione d'uso congrua. Nel caso in cui detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle norme antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro previsto dalla normativa vigente.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente Regolamento.

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

3. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., è ammesso fino al numero massimo di 3 (tre) autorizzazioni assegnabili dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Art. 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche previste nella legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito se in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e previa presentazione della relativa comunicazione, da inoltrare tramite il portale SUAP, compilandola in tutte le sue parti ed allegando:

a) autodichiarazione da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità di chi guida (ruolo, CAP, patente di guida, antimafia e certificato medico);
b) copia dell'atto notarile di cessione;
c) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti

4. L'Ufficio comunale competente, una volta ultimata la procedura istruttoria e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, rilascia un atto di presa visione della comunicazione presentata specificando che il conferimento sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento e che sarà consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente. Tale atto costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

5. Qualora la comunicazione di cui al comma 3 risultasse incompleta o, in caso di richiesta d'integrazione documentale, non risultasse conformata, si procederà con atto di diffida all'esercizio dell'attività comunicata.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, anche in leasing o ad uso noleggio a lungo termine, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
f) non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
h) disporre, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio;
i) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione disposti anche da altri Comuni;
l) non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi.

Art. 6 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni;

b) non si trovi sottoposto a una delle misure previste dal codice delle leggi antimafia, ovvero a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione;

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativa a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Art. 7 Idoneità professionale

1) Il requisito di cui all'art.5 comma 1 lett. c) è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona nei modi previsti dalla legislazione di settore vigente e dall'apposito regolamento provinciale.

2) Il requisito è altresì soddisfatto con la direzione dell'attività di noleggio con conducente di bus o in alternativa con l'essere titolare di impresa autorizzata al trasporti viaggiatori su strada effettuato mediante NCC autobus in qualsiasi forma costituita articolo 2, comma 4 della L 218/2003).

TITOLO IV - CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 Contingente

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate nel numero di 7 (sette) in base al provvedimento della Giunta Regionale D.G.R. n° 628 del 22/03/2002.

2. Qualsiasi successiva modifica al contingente adottata con provvedimento regionale sarà automaticamente recepita senza necessità di modifica del presente Regolamento.

3. E' prevista un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente da rilasciarsi esclusivamente come scorta tecnica in caso di avaria di una delle autovetture destinate al servizio, limitatamente al periodo in cui il mezzo principale rimane inutilizzabile e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Il veicolo sostitutivo dovrà essere intestato al titolare dell'autorizzazione, immatricolato ad uso noleggio con conducente e essere dotato di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 9 Servizi Speciali

1. Non sono invece soggetti a contingentamento le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture speciali per trasporti specifici destinati a particolari categorie di utenti e precisamente:

- trasporti effettuati con autoambulanza ad uso di terzi;
- trasporti per disabili e per invalidi non deambulanti;
- trasporti scolastici con autovettura, previsti dal D.M. Trasporti 31 Gennaio 1997.

2. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso, ma a seguito di opportuna istruttoria ai sensi della DGR 4125 del 10/11/1998.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate mediante bandi di pubblico concorso per titoli ed esami ai soggetti che abbiano la disponibilità giuridica in proprietà, in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione può essere gestita in forma singola o associata, secondo comunque le forme giuridiche previste nella legislazione di settore vigente.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni rispetto al contingente di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il Comune può procedere ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 11 Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione allo stesso e per il rilascio delle autorizzazioni;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune e della Provincia. Il bando è inoltre trasmesso alle associazioni di categoria.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella o trasmesse tramite pec all'indirizzo istituzionale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in competente bollo, ai sensi di legge, e devono indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni relative alla partecipazione al bando. Devono inoltre essere allegati tutti i documenti riportati nel bando.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

4. La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 c.1 lett. e), g) h) del presente Regolamento è richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13 Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento del bando di concorso di cui all'art. 11 del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa. Tale figura potrà essere individuata anche in uno degli esperti di cui al comma 2.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati tramite il domicilio elettronico PEC indicato nella domanda di partecipazione al bando.

6. La Commissione valuta i titoli secondo quanto previsto nel successivo art.14 del presente Regolamento.

7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 14 Titoli valutabili e di precedenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, con assegnazione del relativo punteggio a fianco indicato:

a) anzianità di presenza nel settore trasporto di persone (come titolare): punti 1 per anno fino ad un limite di anni cinque;
b) esercizio dell'attività di conducente non titolare/dipendente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibita a servizio di noleggio con conducente/taxi : 0,5 punto a semestre fino al limite di anni cinque;
c) numero dei posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di punti 5;
d) essere soci di cooperative e consorzi costituiti per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 2;
e) titolo di studio oltre la scuola secondaria di I grado: punti 2;
f) le idoneità all'esercizio di servizio di noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi: punti 1 per ciascuna idoneità conseguita in concorsi pubblici per il medesimo servizio, fino ad un massimo di punti 3;
g) la condizione di autista di azienda di trasporto pubblico di linea per almeno 5 anni: punti 5.

2. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di precedenza i carichi di famiglia (punti 1 per ciascun famigliare a carico limitatamente a coniuge e figli, fino ad un massimo di punti 5).

3. A parità punteggio finale la preferenza è determinata dall'anzianità di residenza nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Art. 15 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Il punteggio per la suddetta conoscenza della regolamentazione comunale non potrà comunque essere superiore a 10 punti complessivi.
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia. Il punteggio per tale conoscenza non potrà comunque essere superiore a 10 punti complessivi.
c) eventuale conoscenza di lingue straniere: punti 1 per una conoscenza base di ciascuna lingua (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo); per una conoscenza superiore, con certificazione di livello almeno B2, delle lingue inglese e tedesco, 2 punti aggiuntivi per ognuna. Il punteggio per la conoscenza delle lingue non potrà comunque essere superiore a 5 punti complessivi.

2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso i candidati vincitori abbiano ottenuto almeno il 70% del punteggio massimo conseguibile con la prova d'esame.

Art. 16 Validità della graduatoria

1. Il punteggio finale, ai fini della graduatoria, è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per i titoli, ai sensi dell'art.14, e per l'esame, ai sensi dell'art.15.

2. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.

3. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli di cui all'art. 14, redige la graduatoria e la trasmette al Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata che la approva nel termine di 30 giorni, dandone anche opportuna pubblicità sul sito istituzionale del Comune.
Entro lo stesso termine lo stesso provvede a comunicare l'esito del bando ai vincitori. Tale comunicazione costituisce per questi, nulla-osta necessario per l'immatricolazione del veicolo ad uso NCC.

2. Gli interessati, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune, devono presentare, tramite sportello SUAP, la domanda di rilascio dell'autorizzazione NCC, completa di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere e), g) e h).

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare, e previa verifica dell'assenza di cause ostative previste dalla legge.

Art. 18 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.

2. Le autorizzazioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, sono sottoposte a controllo triennale da parte dell'ufficio competente comunale al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Il controllo, tuttavia, può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora sorgano dubbi sul permanere dei citati requisiti.

3. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del procedimento, in occasione di tali controlli, di richiedere al titolare dell'autorizzazione, ulteriori documenti che ritenesse necessari.

Art. 19 Inizio del servizio

1. L'inizio obbligatorio del servizio è previsto entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione. Detto termine può essere prorogato, una sola volta, di un ulteriore mese, su motivata richiesta dell'interessato.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, a seguito di istanza presentata tramite SUAP e corredata da copia del titolo giuridico attestante l'avvenuto trasferimento, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.7 e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento. Il trasferimento può avere luogo quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2 lett. c), deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tal caso, i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni dalla data del certificato medico, riconsegnati al Comune e il trasferimento deve essere richiesto entro due mesi dall'accertamento dell'impedimento.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Comune il decesso del titolare entro centottanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori o che non abbiano ancora raggiunto l'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale secondo la normativa vigente, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

4. La mancata comunicazione di cui al precedente comma 2 o il mancato subentro nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente viene considerato come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti dell'erede minore devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 2, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. La sostituzione temporanea alla guida avviene secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. Il titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.

3. Il titolare dell'autorizzazione può essere sostituito per un tempo definito e/o viaggio determinato da altro conducente anch'esso iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibito ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio di Verona.

4. Deve essere iscritto a ruolo anche l'eventuale dipendente di impresa autorizzata al servizio di NCC che sostituisce il titolare, o il sostituto, a tempo determinato, del dipendente stesso.

5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, a tempo determinato, è disciplinato nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente. Il rapporto con detto sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore ai sei mesi.

6. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida tramite SUAP, allegando, tra l'altro, copia del certificato medico in caso di malattia o invalidità e copia del contratto di lavoro o di gestione stipulato con il sostituto temporaneo alla guida.

Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 21/1992, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impresa familiare.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo.

3. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono, comunque, al titolare dell'autorizzazione e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di co-imprenditore.

4. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.

5. In conformità di quanto disposto, la richiesta di nulla-osta da parte del Comune, per avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata, tramite sportello SUAP, allegando:

- dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui lo stesso dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, lettere a) b) c);
b) che il proprio lavoro viene prestato in modo continuativo nell'impresa familiare;
c) di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al precedente art.7;

d) di mantenere le posizioni INAIL e INPS;
e) l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese familiari presso la C.C.I.A.A.;
f) che non sussistono cause ostative rispetto alla normativa antimafia vigente;

- copia dell'appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

6. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella autorizzazione.

7. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:

a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;

b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;

c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa previsti dal vettore;

d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;

g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti;

i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;

l) trasportare gli animali di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 del D. Lgs. n. 285/92 e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

m) comunicare, al competente ufficio comunale, eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è affetto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;

o) dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente in caso di sinistro;

p) compilazione e tenuta del foglio di servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24, l'esercente il servizio di N.C.C. ha l'obbligo di:

a) prelevare il cliente secondo le modalità riportate nell'art. 2;

b) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente Ufficio comunale;

c) comunicare entro quindici giorni all'Ufficio comunale competente l'eventuale variazione della sede legale, della sede operativa, dell'indirizzo della rimessa o variazione societaria intervenuta, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;

d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare tramite pec entro 48 ore al competente Ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;

e) provvedere ad iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro Informatico Pubblico Nazionale delle Imprese di Noleggio con Conducente e Taxi (RENT), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante.

Art. 27 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. È fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;

c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;

d) fumare e mangiare durante la corsa;

e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;

f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;

g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente in materia;

h) usare verso i clienti modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;

i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;

l) trasportare animali di loro proprietà;

m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;

n) applicare sull'autovettura strumentazione anche amovibile, finalizzata allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio da parte degli utenti e quella atta ad indicare importi e/o tariffe;

o) apporre scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine "taxi".

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 28 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

c) essere conformi agli standard sulle emissioni inquinanti, secondo i vigenti provvedimenti dettati dagli Enti competenti, o essere alimentata a metano o GPL.

Art. 29 Caratteristiche specifiche per le autovetture

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 28, le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono:

a) avere idonea agibilità e almeno tre porte;

b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;

c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;

d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello previsto per il servizio taxi;

e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma e le dimensioni di detti contrassegni vengono riportate nell'All. A) al presente Regolamento. L'acquisto e l'installazione dei contrassegni devono essere effettuati a cure e spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 30 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio comunale competente.

4. L'Ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 31 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse di cui all'art.2 comma 3 e secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 34 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. Le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana.

Art. 35 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'Ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 36 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di licenza o autorizzazione devono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 37 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 38 Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, per tutte le altre inottemperanze previste dal presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 39 Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;

d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente altri nel servizio;

e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;

f) interrompe il servizio senza giustificato motivo.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca dell'autorizzazione è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente Regolamento nonché per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 40 Decadenza della autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della stessa.

2. Il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

d) ingiustificato mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;

e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli;

f) dichiarazione di fallimento ovvero messa in liquidazione della ditta.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e alla Provincia.

Art. 41 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 42 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato direttamente all'ufficio comunale competente del Comune.

2. Il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, valutatolo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste.

3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve esser riprodotto ed esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 43 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia possono attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità, secondo i parametri di cui all' All. B) al presente Regolamento.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia possono provvedere alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in vigore applicabili alla materia.

Art. 45 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio di Autovettura con Conducente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 10/09/2003.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.